



TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Tribunale di Piacenza,
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Stefania Di Rienzo - Presidente
dott. Antonino Fazio - Giudice
dott. Luca Milani - Giudice rel.

sentito il Giudice relatore;
visto il ricorso depositato per conto di SALUMIFICIO VAL NURE S.R.L. in data 04.05.2018 concernente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 cò.6 l.f., richiedendo l'assegnazione di un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;
rilevato che la documentazione allegata al ricorso corrisponde a quanto richiesto dalla predetta disposizione normativa;
considerato che non risulta pendente a carico della stessa società alcun ricorso per la dichiarazione di fallimento;
che in relazione allo svolgimento delle attività prodromiche alla formulazione della proposta concordataria, ovvero al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione, appare congrua l'assegnazione del termine di gg. 90 richiesto dal ricorrente;
Visto l'art. 1611. fall.

P.Q.M.

NOMINA giudice relatore **il dott. Luca Milani**

FISSA il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

NOMINA Commissario Giudiziale **la dott.ssa Anna Maria Chiodaroli**, con il compito di esaminare la documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi (compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di verificarne la completezza; segnalare l'eventuale inerzia del debitore o la inidoneità degli atti preparatori alla proposta concordataria.

Il pre commissario provvederà inoltre a esprimere il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione del proponente al compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero a segnalare eventuali atti di straordinaria

amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura o pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva.

DISPONE gli obblighi informativi periodici relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa con breve relazione da depositare con cadenza mensile; nello stesso termine il debitore dovrà depositare una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

DISPONE che la parte provveda, nel termine di giorni **15** dalla comunicazione, al versamento della somma di Euro *10.000* per spese di procedura in questa fase. Il Commissario Giudiziale provvederà a segnalare il mancato versamento della predetta somma per i provvedimenti conseguenti.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 9/5/2018

Il Giudice rel.

Il Presidente

